



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Sospensione dell'autorizzazione conferita con decreto n.17977 del 17 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, all'organismo denominato "CSQA Certificazioni S.r.l.", ad espletare le funzioni di controlli previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012 per la produzione del "Prosciutto di Parma DOP".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art.1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 14, comma 4, della Legge 526/1999, che prevede, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo o abbia commesso violazioni della normativa comunitaria in materia, la sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto l'articolo 33, punto b, del citato Reg. (UE) n. 625/2017, che prevede che se a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte degli Organismi di controllo nell'espletamento dei compiti delegati, l'Autorità competente che conferisce la delega può revocare interamente o parzialmente la delega senza indugio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto n. 17977 del 17 dicembre 2019, con il quale CSQA Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano 74 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, sulla DOP Prosciutto di Parma;

Viste le note n. 573314 del 3 novembre 2021 e n. 608459 del 19 novembre 2021 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF, con le quali sono stati comunicati alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata nei confronti CSQA Certificazioni S.r.l. nel corso dell'anno 2021, con le quali venivano segnalate gravi carenze nello svolgimento dei compiti delegati;

Vista la nota prot. n. 283 del 3 gennaio 2022 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, a CSQA Certificazioni S.r.l. l'avvio del procedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione conferita con il decreto n. 17977 del 17 dicembre 2019;

Vista la PEC del 5 gennaio 2022, con la quale CSQA Certificazioni S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, l'accesso agli atti relativi al procedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione citato in precedenza;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la nota n. 15256 del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio Vico I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale è stata accolta la richiesta di accesso e trasmessi a CSQA Certificazioni S.r.l. tutti i documenti richiesti;

Vista la nota n. 22/932 del 21 gennaio 2022, acquisita agli atti il 24 gennaio 2022 con prot. n. 29153, con la quale CSQA Certificazioni S.r.l. ha presentato memorie difensive, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e ha chiesto l'archiviazione del procedimento;

Vista la nota n. 61571 del 9 febbraio 2022 dell'Ufficio Vico I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con la quale a seguito delle memorie difensive presentate da CSQA Certificazioni S.r.l. è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissandolo al 30° giorno dalla data di ricezione delle memorie del predetto organismo di controllo;

Esaminate le memorie prodotte da CSQA Certificazioni S.r.l., ed in particolare le azioni correttive alle non conformità emesse dall'Ufficio PREF II, presentate in data 21 ottobre 2021 dallo stesso OdC e le valutazioni dell'Ufficio PREF II sulle azioni correttive di cui alla nota del 29 ottobre 2021;

Considerato che CSQA Certificazioni S.r.l., ha integrato le predette azioni correttive in data 29 novembre 2021, 7 dicembre 2021, 23 dicembre 2021, 29 dicembre 2021 e da ultimo in data 20 gennaio 2022 anche con l'adozione di specifiche procedure e istruzioni operative;

Considerato che le non conformità accertate nei confronti di CSQA Certificazioni S.r.l. sono diverse e riguardano anche ripetute violazioni del Piano dei controlli e che occorre verificare l'effettiva risoluzione delle stesse in concreto, onde garantire l'effettivo svolgimento dei compiti delegati nel pieno rispetto dei requisiti dell'indipendenza, imparzialità e terzietà e verificare che tutte le carenze riscontrate non si continuino a riverberare negativamente sull'affidabilità e l'operabilità dello stesso Organismo;

Considerato, in particolare, che CSQA Certificazioni S.r.l. non ha applicato alcuni criteri previsti dal Piano di controlli in materia di verifica delle partite di cosce fresche e lotti di prosciutti stagionati;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario che CSQA Certificazioni S.r.l. sia affiancato dall'Autorità delegante nello svolgimento dei compiti delegati e nella applicazione del Piano dei controlli scevra da interpretazioni non condivise con l'Autorità delegante stessa;

Considerato che l'art. 64, comma 8, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* prevede che "La



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF";

Ritenuto pertanto, applicabile, per analogia, nel presente procedimento l'istituto della sospensione dell'autorizzazione conferita a CSQA Certificazioni S.r.l. con decreto n. 17977 del 17 dicembre 2019, in quanto tale misura consente di perseguire l'interesse pubblico a che l'attività di controllo e certificazione della produzione DOP per la quale CSQA Certificazioni S.r.l. è stato autorizzato sia svolta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, in maniera efficace, corretta ed affidabile, in modo da tutelare i consumatori e gli operatori in regola della filiera interessata, incidendo nella sfera giuridica di CSQA Certificazioni S.r.l. in misura inferiore alla misura della revoca e quindi, assicurando il contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento;

Considerato che, al fine di verificare l'effettiva risoluzione delle carenze riscontrate in concreto, e che le stesse non si continuino a riverberare negativamente sull'affidabilità e l'operabilità dello stesso Organismo, verrà predisposto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF un dettagliato programma specifico di vigilanza che verrà notificato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

D E C R E T A

Articolo unico

1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (VI) Via S. Gaetano 74, ad espletare le funzioni di controllo sulle produzioni ad indicazione geografica, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con i decreti citati in premessa, è sospesa per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nel periodo di sospensione l'Organismo è sottoposto a specifica attività di vigilanza da parte di ICQRF sulla base del programma citato in premessa.
3. Qualora CSQA non si assoggetti alle prescrizioni impartite si provvederà all'avvio di un procedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata con il decreto citato in premessa.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)